



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

DG PQAI
Prot. Uscita del 31/03/2016
Numero: **0025955**
Classifica:



Roma,

COLDIRETTI
AREA AMBIENTE E TERRITORIO
C/A Dott. Stefano Masini
ambiente@coldiretti.it

e p.c. Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari
DG VICO
DG PREF

Agli Assessorati all'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Comando Carabinieri Politiche Agricole
ccpado@carabinieri.it

ACCREDIA
info@accredia.it

Organismi di Controllo
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico
permanente
Sull'Agricoltura Biologica
LORO SEDI

./.

Oggetto: Richiesta di chiarimento sull'applicazione dell'art. 65 del Reg. (CE) n. 889/2008
(visite ispettive degli Organismi di controllo).

Con riferimento alla nota prot. n. 784/AT del 9 dicembre 2015 (in allegato), con la quale
codesta Organizzazione ha trasmesso la richiesta di chiarimento in oggetto, si fa presente che la
questione è stata oggetto di discussione presso la Commissione Europea in occasione dei lavori del
Comitato di Regolamentazione sulla Produzione Biologica (RCOP).

In particolare, la Commissione ha messo in evidenza che l'art. 65, comma 1, del Reg. (CE) n.
889/2008, che nella versione in lingua italiana recita: "L'autorità o l'organismo di controllo effettua
almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori", lascia un certo margine di
manovra per quanto riguarda le modalità con le quali effettuare la visita fisica annuale ai fini della
verifica della conformità.

La Commissione ha indicato nell'art. 2, par. 7 del Reg. 882/2004 la corretta interpretazione del termine "ispezione": *"l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali"*. La Commissione ha fatto riferimento anche alla norma ISO 17020 che stabilisce che le ispezioni relative ai processi possono includere una verifica del personale, delle strutture, delle tecnologie e delle metodologie applicate.

La Commissione, richiamando l'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, ha specificato inoltre che la natura dei controlli sugli operatori deve essere determinata dall'organismo di controllo sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità e infrazioni da individuarsi caso per caso, al fine di tenere conto delle differenze e specificità relative alle attività dei singoli operatori.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la visita annuale debba ordinariamente prevedere una verifica fisica dell'intero sito produttivo e di tutti gli ambiti di attività dell'operatore soggetto al controllo, in ogni fase del processo.

Nelle ipotesi in cui la durata del processo produttivo non consenta nell'ambito della visita annuale di verificare ogni fase del processo (a mero titolo esemplificativo si pensi a taluni prodotti alimentari, come il vino e il formaggio, ed al tempo necessario per portarli alla dovuta fase di invecchiamento/stagionatura) spetta all'organismo di controllo, sulla base di una specifica valutazione del rischio, individuare il momento più opportuno in cui effettuare la visita annuale, tenendo conto dei punti critici del processo stesso, fermo restando la necessità che la verifica comprenda almeno a livello documentale l'intero ciclo produttivo.

Nelle suddette ipotesi, l'organismo di controllo deve comunque garantire che nelle eventuali visite di controllo aggiuntive o nelle successive visite annuali, sia accertata la conformità dell'intero processo produttivo alle norme relative alla produzione biologica.

In merito all'ampiezza della verifica, è opportuno che la visita annuale comprenda in via ordinaria una verifica dell'intero sito produttivo aziendale.

Tuttavia, ove le unità produttive aziendali siano del tutto omogenee dal punto di vista strutturale¹ e dei processi applicati (a mero titolo esemplificativo si pensi ai diversi punti vendita di una stessa catena di supermercati) , la visita annuale non deve necessariamente includere una verifica fisica della totalità delle stesse, ma può essere effettuata su un campione rappresentativo delle unità produttive.

In altri termini, occorre considerare la specificità aziendale e la natura dei processi produttivi per effettuare una verifica ispettiva efficace ed, a tal fine, assume un rilievo fondamentale l'analisi del rischio da parte degli organismi di controllo, delegati ad accertare la conformità alle norme relative alla produzione biologica.

Ciò premesso, si ritiene che la prima ispezione , finalizzata a consentire l'ingresso di un nuovo operatore nel sistema di controllo del biologico, debba in ogni caso comprendere un controllo fisico completo delle unità produttive nella loro totalità ed interezza.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto



¹ Ivi incluse caratteristiche pedo-climatiche e ambientali nel caso di unità produttive agricole.